

Rendere la presente immediatamente Esecutiva .

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 del 18.05.2021

Oggetto: Adozione di misure temporanee a sostegno delle attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art.30 del

D.L. 41 del 22.03.2021.

L'anno 2021 il giorno diciotto del mese maggio alle ore 16:50 nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Rodolfo Visconti

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
Rea	Francesco	Vice Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Assessore	X	
D'Angelo	Antonio	Assessore	X	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Pucci Paola

Visti i pareri allegati, espressi a sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/00

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

() GIUNTA COMUNALE - () CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. L. 41 DEL 22/03/2021;

D. DEDE CHILL DECOL ADIE AN EECONG A
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.it).
(X) si esprime parere FAVOREVOLE
() si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AT TESTA Che la stessa
 () comporta oneri ulteriori a carico del bilancio. (X) non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio.
Il Dirigente ad interim Area Amministrativa dott.ssa Paola Pucci
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.it).
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
(×) si esprime parere FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va
() si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo
(X) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.
lì Il Dirigente ad interim AreaA.ET dott.ssa Paola Pucci
Coolee lue.

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41.

Premesso che la gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'assunzione, a livello nazionale e regionale, di diversi provvedimenti, succedutisi nel tempo volti a fronteggiare l'epidemia;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e le successive Delibere del Consiglio dei Ministri (29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021) con le quali lo stato di emergenza, connesso alla diffusione della malattia infettiva Covid-19, è prorogato, da ultimo, sino al 30/04/2021 e la annunciata proroga dello stesso al 31 luglio 2021;
- il decreto-legge 13 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, e segnatamente l'art. 181, rubricato "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", in ordine all'esenzione delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento della tassa e del canone di occupazione di suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche a far data dal 1° maggio 2020 e comunque nei termini e secondo le modalità ivi stabilite e l'art. 264, rubricato "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19", al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha già inteso attuare una serie di misure atte a favorire la ripresa delle attività economiche e del turismo e in particolare tra le previsioni rileva, in questa sede, quella afferente l'utilizzo di spazi all'aperto per le attività di somministrazione, che prevede di facilitare la possibilità di collocare tavoli e sedie per bar e ristoranti e attività similari sull' area pubblica al fine di recuperare parte della capienza persa all'interno dei locali diminuita in maniera rilevante con le prescrizioni sul distanziamento o del tutto preclusa;

Visti:

- il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che, all'art. 109, ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall'art. 181 del D.L. 34/2020 convertito con L.77/2020;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137", recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha prorogato al 31 marzo 2021 i termini previsti dall'art. 181 del D.L. 34/2020 convertito con L.77/2020;

Preso atto:

- del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 2021 le disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 che all'art. 30 "Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga" ha prorogato i termini di cui all'art. 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, come di seguito:
- 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2021)), dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2021)), dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
- 4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al ((31 dicembre 2021)), le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2021)), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di ((165 milioni di euro per l'anno 2021)). Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede ((con uno o più decreti)) del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare ((entro il 30 giugno 2021)). Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto;

Tenuto conto dell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelli aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

Alla stregua di quanto sopra esposto,

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio

Valutato:

- il permanere dello stato di pericolo sanitario, a livello nazionale e mondiale, che ha ulteriormente aggravato un contesto economico già in difficoltà ancor prima della diffusione del virus Covid-19;
- il prolungarsi del periodo pandemico e ritenendo importante favorire l'esercizio della somministrazione negli spazi aperti, per cui il suolo pubblico costituisce un vera e propria risorsa che consente di coniugare la ripresa delle attività produttive con una più elevata modalità di contenimento della diffusione dei contagi e diventa, pertanto, non solo misura di agevolazione alla ripresa economica del tessuto produttivo, ma anche misura di supporto al distanziamento e quindi al contenimento del contagio;
- che il sostegno all'economia cittadina rappresenta, allo stato, un'emergenza a cui l'Amministrazione comunale intende far fronte con tutti gli strumenti che la normativa consente, al fine di favorire la ripresa sia economica che sociale della Città di Marano e che ogni iniziativa debba essere assunta nel rispetto delle misure statali e regionali individuate per garantire la sicurezza sanitaria della cittadinanza;
- di consentire ai soggetti economici che lo riterranno utile al fine di contenere i danni economici subiti, di utilizzare nuovamente lo strumento dell'occupazione di suolo pubblico in via straordinaria, ovvero mediante procedure semplificate e tempistiche ridotte rispetto al procedimento di ordinario rilascio di un titolo concessorio;

PROPONE

1. Di dare atto che l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 ha previsto l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1 commi 816 e seg. commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del

suolo pubblico;

- 2. Di recepire conseguentemente la misura di esenzione dei pagamenti introdotta dal D.L. di cui sopra, sia per le nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico, sia l'ampliamento delle superfici già concesse, specificando che l'esenzione è prevista soltanto per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, restando pertanto applicata per ogni altra tipologia di esercizio secondo gli schemi tariffari di cui al "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa" o del "Regolamento comunale Canone Unico Patrimoniale";
- 3. Di attuare quanto previsto dal D.L. 41/2021, dando la possibilità ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in occasione dell'emergenza Covid, di poter richiedere, fino al prossimo 30/06/2021, una nuova autorizzazione all'occupazione a carattere temporaneo di suolo pubblico (in corrispondenza/prossimità dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso (contiguo o distaccato dall'attuale occupazione) che consenta di recuperare i posti non utilizzabili per gli avventori, con esonero dal pagamento fino al 30 giungo 2021 del canone di cui all'art. 1 commi 816 e seg. commi 837 e seg. della legge 160/2019;
- **4.** Di confermare la specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda, fermo restando la disciplina ordinaria autorizzatoria prevista dal "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e privato" o del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale".
- **5.** Di confermare che l'"*autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID*" preveda:
 - a) l'ampliamento di concessioni di occupazione di suolo pubblico già esistenti o una nuova occupazione per un'area *minore o pari* alla superficie di somministrazione prevista dalla SCIA/AUT.COMMERCIALE dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 287/91, per il richiedente in possesso di regolare titolo all'esercizio, garantendo su tali aree le regole sul distanziamento previste dalla normativa COVID-19;
 - b) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
 - c) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
 - d) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal regolamento comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico;

6. Di stabilire che:

- in tale lasso temporale tali domande redatte secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000 autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri, saranno presentate per via telematica, utilizzando l'apposito

modello scaricabile dal sito istituzionale ed inviandolo tramite pec al protocollo generale con allegata una planimetria quotata, con indicata l'area da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere distinta per la parte già conforme al Regolamento vigente e quella aggiuntiva ottenibile per effetto delle misure di cui alla presente delibera), nella quale sia evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utile raffigurare per definire l'istanza, il numero di tavoli ed i manufatti di arredo da posare sul suolo pubblico nonché indicazione della SCIA già in possesso per l'apertura dell'esercizio dell'attività e documento d'identità del titolare. Laddove il richiedente alleghi alla istanza anche la relazione tecnica asseverata. all'approvazione del presente provvedimento in Consiglio Comunale, l'occupazione potrà essere effettuata contestualmente alla richiesta presentata, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio. In tale ipotesi il titolare dell'attività dovrà esibire, in caso di controlli, la ricevuta telematica della richiesta presentata, la planimetria e la relazione tecnicac presentata;

- al fine di mantenere, per quanto possibile, una omogeneità degli elementi di arredo, sarà consentito posare, oltre a sedie e tavoli, strutture leggere (es. ombrelloni, fioriere). Sono vietati dehors e/o strutture pesanti, ancorate o poggiate stabilmente al suolo;
- non sarà consentito occupare gli stalli di sosta, inclusi quelli dei veicoli per carico e scarico merci e quelli riservati ai diversamente abili;
- 7. Di stabilire altresì che nella domanda i gestori dovranno impegnarsi:
 - a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), e del Regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
 - a mantenere l'area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;
 - a provvedere in proprio all'apposizione/rimozione di idonee delimitazioni fisse/mobili (parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito veicolare;
 - a non richiedere l'occupazione di fronte all'ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell'attività stessa;
 - ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata/modificata qualora si verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l'occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura;
 - a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell'andirivieni del personale di servizio addetto alla somministrazione;
- 8. Di dare atto che la mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita;

9. Di disciplinare che il rilascio dell'"autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID" avverrà attivando un tavolo permanente con i back office competenti (SUAP, Pubblici Esercizi e Polizia Municipale) e che, in caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione e/o difformità da quanto dichiarato, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica di rigetto dell'istanza con conseguente deferimento all'autorità giudiziaria nel caso di false dichiarazioni. È prevista la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione;

10. Di dare atto che:

- l'autorizzazione all'occupazione straordinaria di suolo pubblico avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione. È sempre riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di ridurre o eliminare, per il periodo strettamente necessario, l'occupazione di suolo pubblico, con rimozione a carico degli esercenti, in caso di lavori di pubblico interesse, per manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di Enti erogatori di servizi, per attività di pronto intervento o per qualunque ragione legata a specifiche esigenze di mobilità e di sicurezza;
- le occupazioni concesse avranno massimo termine di validità salvo ulteriori provvedimenti governativi e saranno esonerate fino al 30/06/2021 dal pagamento del canone di cui all'art. 1 commi 816 e seg. commi 837 e seg. della legge 160/2019;
- è individuato nell'ufficio TOSAP il punto di accesso comunale delle istanze e del rilascio delle predette autorizzazioni temporanee;
- l'ufficio TOSAP accetterà dalla data di esecutività della presente deliberazione le istanze presentate conformemente a quanto ivi disposto, autorizzando però, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale solo le superfici consentite e nelle modalità previste dal "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e privato". Tanto al fine di non onerare le attività commerciali di una ulteriore presentazione e, altresì, di ridurre il lavoro degli uffici nelle verifiche da effettuarsi;
- l'ufficio TOSAP svolgerà l'istruttoria per le sola posa di tavolini ed ombrelloni riducendo i tempi previsti per il rilascio di 30 giorni previsti nel "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e privato o del nuovo "regolamento Comunale sul Canone Unico Patrimoniale" a 10 giorni lavorativi, al fine di accelerare la ripresa delle attività economiche che non possono che essere esercitate all'aperto.

ASSESSORE AL BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera formulata dall'assessore dott. Antonio D'Angelo; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Ad unanimità dei voti resi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende per riportato e confermato:

- 1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Adozione di misure temporanee a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021";
- 2. di trasmettere al dirigente per competenza per l'adozione degli adempimenti successivi scaturenti dall'adozione del presente atto;

3. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2900.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

/ILSINDACO/ Rodolfo Visconti

SIATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 25.25.2021
all Albo Pictorio On Line in data anticologo
Il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in
data
Per copia conforme all'originale
Il Presente atto viene assegnato all'ufficio